

**TRIBUNALE DI SALERNO,
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:**

Dottor Giorgio Jachia - Presidente Est
Dottor Giacomo Iannella - Giudice
Dottor Andrea Ferraiuolo – Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

A SEGUITO DEL RECLAMO PROPOSTO DA

1) BANCA

RECLAMANTE

NONCHÉ A SEGUITO DEL RECLAMO PROPOSTO DA

2) COMUNE

RECLAMANTE

AVVERSO

3) CONSUMATORE

RECLAMATO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 PIANO DEL CONSUMATORE NON OMOLOGABILE

In giurisprudenza (cfr., Tribunale Bergamo, 12 Dicembre 2014, in Il Caso.it, 11822) si afferma che il giudice per omologare il piano deve valutare: 1) la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9; 2) l'assenza di atti in frode ai creditori; 3) la fattibilità del piano; 4) l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; 5) la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento); 6) in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Il collegio pertanto, sciolta la riserva assunta all'udienza collegiale, esaminati gli atti ed i documenti causa osserva che il piano del consumatore non può essere in questo caso omologato

- A) perché non soddisfa tutti i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012;
- B) per mancanza di tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente e non più integrabili in sede di reclamo;
- C) perché i creditori costituiti hanno provato la non meritevolezza del proponente;
- D) perché è emersa la prova del compimento di atti in frode;
- E) perché del tutto carente è l'attestazione di fattibilità del piano e più in generale del tutto generica è la relazione dell'attestatore.

2 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Si deve preliminarmente osservare che il provvedimento impugnato è sinteticamente motivato con le seguenti riflessioni:

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

“Il Giudice Delegato

vista l'istanza proposta da CONSUMATORE;

rilevato che l'O.c.c. ha certificato l'originaria fattibilità del piano del consumatore proposto, sussistendo i requisiti di meritevolezza e convenienza, con particolare riguardo al creditore ipotecario - tenuto conto dell'importo complessivamente corrisposto, in gran parte nell'immediatezza dell'omologazione, a fronte della entità del residuo debito ipotecario e delle peculiarità e condizioni del cespite ipotecato (con ogni conseguenza in ordine agli esiti della eventuale liquidazione) -, e agli istituti di finanziamento per credito al consumo e altro, e agli altri creditori - considerata la modesta quota di pensione pignorabile ad opera di tutti i creditori anche chirografari concorrenti, a fronte, al contrario, della regolarità e tranquillità dei pagamenti assicurata dal piano - , con ogni considerazione, anche, in ordine al cd. merito creditizio;

P.Q.M.

omologa il piano certificato da ultimo dall'O.c.c. in data 25 febbraio 2019, cui dettagliatamente rimanda.

Così deciso in Salerno, il 3 aprile 2019”.

3 CREDITORE BANCA 2

Si deve rilevare che tenuto conto dell'esito negativo diventa irrilevante il fatto che nel fascicolo OMISSIS il creditore BANCA 2 non sia indicato come parte costituita con l'avvocato quando tale atto è inserito nel fascicolo

Va solo precisato che la sua memoria di costituzione è esaminata dal collegio con particolare attenzione al passaggio in cui si osserva la mancanza di meritevolezza del proponente per avere contratto 6 finanziamenti tra il 2011 ed il 2016 senza avere la consapevolezza di poterli adempiere.

Parimenti incisive è il passaggio in merito alla carenza di attestazione.

Infine del tutto pretermesso nel provvedimento impugnato è il profilo inerente la degradazione del credito di BANCA 2 quanto tale credito essendo assistito dalla cessione del quinto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica deduzione del proponente e dell'attestatore I quali hanno ritenuto opportuno attribuirgli una maggiore percentuale di soddisfazione.

4 RECLAMO

4.1 MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IPOTECARIO

Parte reclamante ha incisivamente spiegato le ragioni dell'impugnazione in questo breve e conciso passaggio del ricorso.

In altre parole, il credito dell'ipotecario è stato degradato senza una perizia e senza compiere un reale riferimento al valore dell'immobile.

Si legge inoltre: *“Nel caso che ci occupa, il (proponente n.d.r.), disattendendo il chiaro dettato della norma, (con l'avvallo dell'attestatore!) propone di soddisfare il creditore ipotecario assegnandogli un importo di poco superiore alla metà (in sola linea capitale) del credito vantato, senza procedere all'alienazione del bene sul quale grava il privilegio”.*

Altri aspetti del reclamo sono esaminati direttamente nelle seguenti considerazioni.

4.2 MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE DEL COMUNE

Il Comune rappresenta che il piano, come omologato, presenta un grave errore nella quantificazione del debito del consumatore nei confronti dell'Ente Civico, giacché considera unicamente un credito per € 2.039,34 mentre era stata evidenziata l'esistenza di una ulteriore posizione debitoria di € 2.374,88 per tributo TARSU/TARES/TARI degli anni 2008/2014 come attestato, con valore fidefaciente, del Funzionario Responsabile del Tributo prot. n. OMISSIS.

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

Il comune quindi rappresenta che è stato pretermesso il credito tributario privilegiato (ex art. 2752 c.c.) di € 2.374,88 per tributo TARSU/TARES/TARI degli anni 2008/2014.

4.3 COSTITUZIONE DEL RECLAMATO

Il reclamato si è costituito richiamando il piano proposto che è stato formulato nel corso del primo grado con queste considerazioni:

- pagamento immediato al creditore ipotecario BANCA di euro 30.000,00 interamente disponibili su un libretto postale e derivanti dal T.F.R ricevuto dal debitore, oltre ad euro 12.000,00 pagabili in 60 rate mensili di euro 200,00;
- pagamento parziale ai restanti creditori della somma da ripartire tra loro di euro 300,00 mensili per 5 anni (60 mesi), il tutto dettagliato nelle tabelle alle pagine seguenti.
- Per quanto riguarda il pagamento ai creditori, si è tenuto presente della somma che il debitore percepisce a titolo di trattamento pensionistico di circa euro 1.100,00 e del fatto che da tale somma il debitore già rimette mediante cessione del quinto a favore della BANCA 2 l'importo mensile di euro 300,00.
- Pertanto si assegna il 44,94° della somma dovuta a BANCA 2 ed il 10,61 % della somma dovuta a tutti gli altri chirografari con una rata oscillante per i differenti chirografari da 0.29 centesimi mensili ad € 47,81 mensili.

Cionondimeno si deve rammentare che nella memoria del proponente in data 25 marzo 2019 si legge che "La stima effettuata in sede esecutiva ha assegnato al cespite un valore di € 113.000,00 che andrà valutato alla luce degli esperimenti di vendita, del prezzo di aggiudica (già in prima istanza potrebbe essere formulata un'offerta al ribasso fino al 25% e così per un importo pari ad € 85.000,00) e decurtato delle spese di procedura (è già stato nominato un Custode Giudiziario che, presumibilmente ne curerà anche la vendita) per cui è evidente che l'espropriazione non porterebbe ad un realizzo migliore e, soprattutto più rapido rispetto a quello offerto dal proposto piano".

Va poi aggiunto che in sede di reclamo il piano è stato, senza autorizzazione del collegio, modificato perché il gestore della crisi ha depositato una memoria con la quale (a suo dire) prende atto che il reclamo del comune è fondato per mancata valutazione di una sua posta debitoria che viene ora inserita senza significative rettifiche perché le risorse sono aumentate essendo diminuito nel frattempo l'importo dovuto ad Agenzia delle Entrate per parziale "rottamazione".

In sede di reclamo quindi il piano dovrebbe essere il seguente:

- pagamento parziale del creditore ipotecario BANCA nella misura del 73,33% così composto: euro 30.000,00 IMMEDIATAMENTE disponibili su un libretto postale e derivanti dal T.F.R ricevuto dal debitore ed euro 12.000,00 pagabili in 60 rate mensili di euro 200,00, per un totale complessivo di euro 42.000,00 a fronte di un debito di euro 57.275,52 al 31/12/2018 così come indicato nel rendiconto inviato al debitore dallo stesso creditore BANCA.
- pagamento parziale del creditore privilegiato BANCA 2 (art.2751) nella misura del 44,53% di euro 11.890,80 diviso in 60 rate mensili di pari importo di euro 198,18. In tal modo il debitore onora il 44,53% del debito residuo pari ad euro 26.700,00.
- pagamento parziale del creditore privilegiato Comune (art.2752) nella misura del 44,53% di euro 867,00 diviso in 60 rate mensili di pari importo di euro 14,45. In tal modo il debitore onora il 44,53% del debito residuo e pari ad euro 1.946,88.
- pagamento parziale dei restanti creditori chirografari nella misura del 10,63% circa del debito vantato in 60 rate mensili di pari importo.

4.4 ULTERIORI CONSIDERAZIONI DEL PROPONENTE IL PIANO

Il debitore osserva che il rendiconto inviato al debitore da BANCA, evidenzia al 31.12.2018 un debito residuo capitale a scadere di complessivi € 55.825,94 e che quindi è stato attribuito al creditore ipotecario una percentuale di soddisfazione pari al 75% del suo credito, seppure

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

di cui una parte immediata ed una parte in 60 mesi. Da qui il ritenere che il creditore ipotecario non riuscirà ad avere uguale soddisfo dalla vendita forzata dell'immobile di proprietà del debitore anche e soprattutto in relazione alla creditoria vantata.

Infatti secondo il debitore: Alla luce di quanto esposto la valutazione in atti del reclamante è oltremodo spropositata, non aderente alla realtà e risulta smentita anche dalla stima effettuata in sede esecutiva (€ 113.000,00 a parere dello scrivente anch'essa eccessiva) che andrà esaminata con riferimento alla richiesta del mercato, dell'eventuale prezzo di aggiudica (già in prima istanza potrebbe essere formulata un'offerta al ribasso fino al 25% e così per un importo pari ad € 84.750,00) e decurtato delle spese di procedura (è già stato nominato un Custode Giudiziario che, presumibilmente ne curerà anche la vendita) per cui è evidente che l'espropriazione non porterebbe ad un realizzo migliore e, soprattutto più rapido rispetto a quello offerto dal proposto piano.

L'offerta formulata non rappresenta un pagamento falcidiato da parte del debitore che legittimamente sta tentando di conservare la proprietà dell'unico immobile nel quale vive con la moglie, un figlio disoccupato ed un nipote minorenni, percependo un trattamento pensionistico di meno di 894,24 euro (cfr. ultimo documento di dettaglio INPS).

Di contro si intravede un accanimento del creditore ipotecario che ha provveduto a notificare con urgenza l'atto di pignoramento immobiliare in data 04.07.2018, giorno in cui si è tenuta l'udienza per la valutazione della proposta, generando, così, un aggravio di spese.

Ancora, BANCA lamenta una presunta incompletezza della documentazione fornita all'OCC che ha comportato l'inadeguatezza della relazione ed eccepisce l'immeritevolezza del signor CONSUMATORE ad accedere ai benefici della procedura.

Si ribadisce che il debitore ha fornito all'OCC tutta la documentazione necessaria alla valutazione della propria condizione, deterioratasi solo dopo il pensionamento con la riduzione degli introiti.

In precedenza le obbligazioni assunte erano state tutte onorate”.

5 OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEL COLLEGIO AL PIANO ED ALL'ATTESTAZIONE

5.1 PRIME CONSIDERAZIONI

Prima di procedere oltre il Collegio non può non sottolineare che – *ictu oculi* – emerge che

- a) il pagamento dell'ipotecario è in parte previsto nel corso di 60 mesi e quindi in parte dopo il pagamento parziale dei chirografari;
- b) manca una formale attestazione del valore effettivo del bene immobile ipotecato prodromica alla considerazione se possa essere soddisfatto integralmente o debba essere in parte parificato ai chirografari per la parte incapiente;
- c) manca una valutazione giuridica ed economica della posizione del creditore BANCA 2 a favore del quale sussiste una cessione del quinto;
- d) all'esito della procedura dopo 60 mesi i chirografari avranno ricevuto una percentuale del 10,60% circa;
- e) a fronte di siffatto sacrificio dei chirografari e dei privilegiati il proponente dopo 60 mesi sarà del tutto esdebitato ed avrà il suo reddito per intero e la sua abitazione.

5.2 REITERATO RICORSO AL CREDITO

Va necessariamente sottolineato il passaggio più saliente della memoria di costituzione del debitore: “In precedenza le obbligazioni assunte erano state tutte onorate”.

Va in merito osservato che in precedenza le obbligazioni assunte erano state per davvero tutte onorate ma solo mediante la contrazione di ulteriori ravvicinati finanziamenti.

Infatti, dopo la contrazione del mutuo di € 75.000,00 in data 21 ottobre 2011 non per acquistare beni ma per asserite esigenze di liquidità sono seguiti ulteriori ravvicinati accessi al credito di € 765,00, poi di € 36.000,00 e poi di € 18.000,00 il 7.08.2015.

6 CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

6.1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Tanto premesso rammentato che l'art. 7 della legge n. 3/2012 è rubricato "Presupposti di ammissibilità" va ritenuto che il primo presupposto di ammissibilità sia lo stato di sovraindebitamento.

Va poi ritenuto che il secondo presupposto di ammissibilità sia il deposito di una proposta da parte del debitore realizzato necessariamente con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge n. 3/2012 altrimenti mancando la necessaria attestazione della sua proposta.

Va poi ritenuto che un terzo gruppo di presupposti di ammissibilità – soggettivi - siano da individuare nel fatto che il debitore: a) non sia soggetto a procedure concorsuali; b) non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo nel senso che abbia già usufruito dell'esdebitazione; c) non abbia subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (vale a dire nei casi in cui l'accordo sia stato annullato o risolto ovvero nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano).

Va poi ritenuto che un quarto di inammissibilità inerisca la regolarità documentale: si deve quindi verificare che il debitore abbia fornito documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale o abbia integrato la piattaforma documentale nel termine perentorio concesso dal Giudice ai sensi dell'art.9, comma 3-ter della legge n. 3/2012 per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Va poi ritenuto che un quinto gruppo di presupposti di ammissibilità sia l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (assenza che però è verificata dal giudice prima della fissazione dell'udienza nel caso in cui la proposta sia rivolta all'omologazione del piano del consumatore, mentre è verificata dal giudice all'udienza di cui all'art. 10, comma 3, legge n. 3/2012, ai fini della revoca del decreto di ammissione).

Va infine ritenuto che un ulteriore inammissibilità sia connessa al caso in cui il professionista facente funzione di attestatore abbia rilasciato un'attestazione negativa.

7 CONSIDERAZIONI GENERALI: CONTROLLO SUI REQUISITI INERENTI IL PROPONENTE

7.1 STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

Con riferimento alla nozione di sovraindebitamento si deve osservare che il Giudice deve verificare che sia provato non solo lo squilibrio finanziario, vale a dire che le rate da pagare ai creditori sono superiori al reddito disponibile (es.: stipendio più affitto meno "minimo vitale") ma anche che il rapporto tra il passivo e l'attivo vale a dire che sia attestato che il patrimonio attuale del debitore prontamente liquidabile sia incapiante, abbia un saldo netto negativo.

In altri termini il proponente deve provare che il debito non può essere risanato con il proprio patrimonio, che il patrimonio non consente di estinguere integralmente il debito.

Quindi si deve verificare che il proponente abbia provato di essere in stato di sovraindebitamento perché, ad esempio, se è vero che vi è una situazione di difficoltà la presenza di un considerevole patrimonio immobiliare non consente di ritenere che la debitrice sia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

La mera prova di una difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni non integra una situazione di sovraindebitamento che giustifichi il sacrificio imposto ai creditori senza accordo.

7.2 QUALIFICA DI CONSUMATORE

Va poi osservato che l'attestatore deve descrivere le modalità di formazione del debito per verificare i casi nei quali emerge la sicura insussistenza della qualifica di consumatore.

Ad esempio, è estremamente controverso se la qualità del debitore principale attragga quella del fideiussore e, conseguentemente, se possa essere ammesso al beneficio del

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

sovraindebitamento quale consumatore il soggetto gravato da obbligazioni derivanti dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell'interesse di società esercente attività di impresa.

Sul punto va rammentato l'orientamento è fatto proprio anche da altra A.G. (Tribunale Napoli Nord, 21 Dicembre 2018. In ilcaso.it) laddove precisa che ai fini della ammissione alla procedura di cui alla L. 3/2012, la qualifica di consumatore è riconosciuta non in relazione all'attività svolta dall'istante quanto al titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato il sovraindebitamento.

7.3 REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA EX ART 12 BIS L. N.3/12.

A mente del terzo comma 3 dell'art. 12 bis l. n.3/12 il Tribunale anche di ufficio (non essendovi nella procedura di omologazione del piano del consumatore un pieno contraddittorio) verificata la fattibilità del piano, verificata l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo) deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Pertanto il necessario controllo di meritevolezza integra un presupposto di ammissibilità della proposta di piano del consumatore ma anche un passaggio imprescindibile della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi atteso che ai sensi comma 3 bis dell'art. 9 della legge n. 3/12 l'attestatore deve evidenziare tutti gli elementi utili per ricostruire: 1) le cause dell'indebitamento; 2) la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 3) le ragioni dell'incapacità sopravvenuta del debitore di adempiere alle obbligazioni già assunte; 4) la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

Il presupposto della meritevolezza (come si osserva incisivamente in un significativo precedente, cfr., Tribunale Di Cagliari, Ordinanza n.r.g. OMISSIS dep. in data 11.5.2016) assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012, ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza. Quindi solo al debitore consumatore meritevole possono essere concessi i benefici del piano del consumatore mentre il debitore sovraindebitato non meritevole potrà ottenere l'effetto esdebitatorio solamente tramite l'accordo con i creditori o la liquidazione dei beni.

L'insieme delle valutazioni di meritevolezza è quindi individuato dal combinato disposto dal comma 3 bis dell'art. 9 della legge n. 3/12 che descrive come sopra delineato l'onere di allegazione del professionista OCI e dal comma 3 dell'art. 12 bis l. n.3 laddove descrive due circostanze entrambe ostative, entrambe imponenti il diniego dell'omologa: 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Va ora osservato che il riscontro della sussistenza della meritevolezza va compiuto caso per caso mediante l'attenta disamina della condotta del debitore: pertanto con riferimento al comportamento di colui che ha contratto più finanziamenti il controllo della meritevolezza andrà compiuto ricostruendo anche la situazione debitoria esistente al momento dell'assunzione dell'ultimo o degli ultimi mutui, il che in concreto involge quantomeno quattro momenti valutativi i tra loro interconnessi.

Infatti, il primo dei due presupposti fissati dall'art. 12 bis pone l'accento su una visuale prospettica dell'inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere.

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

Pertanto, in tale ottica, occorre prima di tutto ricostruire la posizione patrimoniale precedente alla contrazione dell'ultimo finanziamento per affermare (quasi lapalissianamente) che non è meritevole il consumatore che abbia contratto nuovi debiti quando si trovava già in una situazione di insolvenza al momento della contrazione dell'ulteriore finanziamento.

Sempre in tale ottica prospettica occorre in secondo luogo che il ricorrente alleghi e l'OCC attesti che il debitore poteva ritenere - ex ante - al momento della sottoscrizione del finanziamento - di poter mantenere (con il proprio reddito ed il proprio patrimonio) la propria persona e la propria famiglia ed adempiere alle obbligazioni nuove e già contratte. In altre parole, il ricorrente deve provare che con riferimento al momento della assunzione delle obbligazioni vi fosse la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assumende in quanto proporzionate alle capacità del consumatore stesso. In termini più tecnici al fine di poter omologare il piano il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto, nella fase genetica dell'insorgenza del vincolo obbligatorio, obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

La seconda circostanza ostantiva descritta dall'art. 12 bis descrive che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio. Ragionando a contrario (come si osserva incisivamente nel già citato precedente, cfr., Tribunale Di Cagliari, Ordinanza n.r.g. OMISSIS dep. in data 11.5.2016), può dirsi senz'altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Occorre poi per verificare l'insussistenza della seconda circostanza impeditiva - terzo momento valutativo - esaminare dapprima la fase immediatamente successiva all'erogazione del finanziamento. Il debitore deve descrivere e l'OCC attestare l'impiego delle somme pervenute soprattutto se il finanziamento è stato contratto nell'ultimo biennio precedente alla proposizione della domanda di sovrindebitamento. Va necessariamente analizzato l'impiego delle somme erogate perché il provare l'utilizzo per ripianare la precedente debitoria o per l'acquisto di un bene immobile consente di escludere la presenza di atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore. Parimenti corrisponde a canoni di prudente accesso al credito la condotta di chi, compreso di essere in difficoltà economica, estingue i finanziamenti precedenti di cui non era più in grado di sostenere il pagamento sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità. Per contro il non provare un prudente impiego di fondi appena erogati, allegare generiche difficoltà, concreta un aumento ingiustificato della debitoria da considerarsi atto fraudolento nei confronti dei creditori in quanto così operando si è diminuita la loro garanzia patrimoniale.

Occorre infine sempre per verificare l'insussistenza della seconda circostanza impeditiva - quarto momento valutativo - esaminare la fase dell'insorgenza del sovrindebitamento durante la pendenza del rapporto obbligatorio provando quindi non solo che l'impossibilità sopravvenuta di far fronte alle obbligazioni assunte fosse imprevedibile al momento dell'assunzione ma anche che tale impossibilità sopravvenuta dipende da fattori non ascrivibili, nella fase della pendenza del rapporto obbligatorio, ad un comportamento colposo del debitore: si deve quindi provare tanto che il sovraindebitamento è provocato da un fattore sopravvenuto ed esterno alla volontà del debitore quanto l'assenza di colpa del debitore.

Quindi, tornando al tema del contenuto della relazione attestativa si deve osservare che il professionista deve compiere un'analisi complessiva della situazione d'indebitamento, prendendo in esame in caso di plurimo ricorso al credito: a) le date di stipulazione dei contratti di finanziamento; b) l'importo complessivo delle rate nei singoli momenti; c) la

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

percentuale (sempre crescente) d'incidenza delle stesse sul reddito complessivo del consumatore o del nucleo familiare al momento della stipula dei successivi contratti.

7.4 NON INCIDENZA DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Per completezza va rammentato quanto osservato in un precedente di merito (cfr., Tribunale Rimini, 1° Marzo 2019 in *ilcaso.it*) laddove, tenuto conto degli artt. 124 e 124 bis T.U.B., statuisce (fin da adesso) che la singola finanziaria che non ha valutato correttamente il merito creditizio non possa formulare opposizione al piano del consumatore. Si tratta di una interpretazione (tutta da vagliare sia in linea astratta che in relazione ai singoli casi concreti) del testo normativo vigente per così dire anticipatoria del dettato del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza perché con gli articoli 68 secondo comma e 69 secondo comma il nuovo legislatore valorizza la condotta negligente del creditore privando di facoltà processuali solo quel creditore (.

Pare opportuno però rappresentare che non sembrano invece condivisibili tesi (cfr., da ultimo Tribunale Napoli Nord sez. III, 21/12/2018) che propongano una lettura del comma 2 dell'art. 12 bis in combinato disposto con l'art. 124 bis TUB da cui sembrerebbe derivare che "il consumatore avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un affidato di diritto privato e, quindi della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovra indebitamento". In ordine a letture che attribuiscono incidenza dirimente alla negligente della finanziaria del merito creditizio al momento della stipula del nuovo finanziamento si devono compiere plurime osservazioni. Infatti, non è di poco momento che il nuovo codice della crisi di impresa abbia attribuito solo una rilevanza processuale (impeditiva di facoltà sul singolo creditore) alla condotta negligente della finanziaria al momento della stipula. Inoltre, per quanto rappresentato nel precedente paragrafo il controllo di meritevolezza non involge solo il momento della stipulazione del nuovo contratto ma anche la situazione pre-esistente e quella successiva alla stipula del nuovo finanziamento. Ancora si deve osservare che il comma 3 dell'art. 12 bis l. n. 3/12 non solo non richiama l'art. 124 bis TUB ma anche attribuisce al giudice (al momento dell'ammissione al piano del consumatore) l'onere non di ricostruire il comportamento delle due parti del contratto, finanziatore e consumatore, ma solo la condotta del consumatore. Infine, tali letture sembrano attribuire rilevanza esimente all'erronea valutazione del merito creditizio da parte di uno dei finanziatori con effetti su tutti i creditori.

8 CONSIDERAZIONI GENERALI: CONTROLLO SULLA PROPOSTA

8.1 RIGOROSA VALUTAZIONE DEI LIMITI LEGALI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'assenza dell'approvazione dei creditori impone (come osserva Tribunale Rovigo, 13/12/2016) una particolare cautela nella valutazione del piano e della proposta e soprattutto nell'interpretazione dei limiti legali entro i quali gli stessi si debbono posizionare.

Come noto la tutela dell'impresa e del consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovra indebitamento, soprattutto riconoscendo loro una c.d. *second chance*, comporta un difficile equilibrio tra tutela del debitore e tutela del creditore. Di regola il legislatore attribuisce il diritto di voto al creditore non pagato integralmente e subordina l'approvazione della proposta del debitore alla valutazione favorevole della maggioranza dei creditori.

Va all'uopo tenuto conto della più recente elaborazione giurisprudenziale in tema di concordato preventivo (cfr. Cass. Civ., Prima Sezione Ordinanza n. 3863 depositata in 08/02/2019) che ha approfondito i temi già sviluppati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. U., 23/1/2013 n. 1521) "ha da tempo chiarito che le forti limitazioni e

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto, possono trovare concreta giustificazione soltanto a condizione che, da una parte, lo svolgimento del procedimento avvenga consentendo ai creditori dapprima di votare avendo conoscenza di tutti i dati a tal fine necessari e quindi di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione, dall'altra la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. La causa concreta della procedura di concordato preventivo, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha perciò un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, nel contempo, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

In questa prospettiva interpretativa non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi - secondo la disciplina applicabile *ratione temporis* -, di per sé, inadatta a perseguire la causa concreta a cui la procedura è volta.

Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati.

Una volta esclusa questa evenienza va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste.

Il che equivale a dire che non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità riservata al giudice un sindacato sull'aspetto pratico economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa, anche sotto il profilo della misura minimale del soddisfacimento previsto".

Nel piano del consumatore, tuttavia, si deroga dallo schema tipico del concordato preventivo (sopra descritto con le parole della giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Civ., Prima Sezione Ordinanza n. 3863 depositata in 08/02/2019) perché non vi è l'approvazione da parte della maggioranza dei creditori, perché l'omologa determina una imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria (c.d. *cram down*). Da qui la conclusione che essendo evidente lo squilibrio sul piano procedimentale tra le contrapposte posizioni di debito e credito, il giudice debba verificare con attenzione la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi ed in particolare debba descrivere la sussistenza della qualificazione del ricorrente come consumatore, della meritevolezza, dell'esatta applicazione dei principi in tema di moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari e la ricorrenza dei presupposti per la falcidia dei creditori privilegiati.

Del resto (cfr., Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018 n. 4451) la Suprema Corte attribuisce inequivocabilmente al Giudice dell'omologa del piano del consumatore tanto il compito di verificare l'eventuale illegittimità del piano perché "proposto in violazione delle norme di cui

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

agli artt. 7, 8 e 9 Legge” relativa al sovraindebitamento” quanto ai sensi dell’art. 12 bis di verificare in ogni caso la “fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso”.

8.2 CONDIZIONI PER LA FALCIDIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI

Pare il caso di precisare (cfr., Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328) che nelle procedure di sovraindebitamento si applica ma in maniera non assoluta la regola scolpita nell’art 2741 c.c. secondo la quale non è possibile pagare in percentuale i chirografari se non dopo aver soddisfatto integralmente tutti i privilegiati.

Infatti, l’art 7 l. n. 3/2012, ripetendo la previsione di cui all’art. 160 co. 2 l. fall., prevede che “La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi”

Il legislatore impone, quindi, per la falcidiabilità la condizione sostanziale che la soddisfazione “falcidiata” non sia inferiore a quella riconoscibile ai privilegiati tramite la vendita dei relativi beni e la condizione “formale” di apposita indicazione dal dall’OCC del valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione falcidiata.

Posto poi che facile è il riscontro tra quantum di soddisfazione falcidiata e valore del bene in caso di privilegio speciale, al contrario esso risulta difficoltoso in caso di creditori con privilegi generali. In siffatte ipotesi il debitore debba simulare a dimostrazione del rispetto della condizione de qua un piano di riparto.

Occorre, infine, chiarire che per la parte falcidiata del credito privilegiato dovrà essere considerata al pari dei crediti in chirografo, con conseguente medesima percentuale di soddisfazione.

Fuori dai limiti di cui all’art. 7, co 1, l. 3/ 2012 non appare consentita la falcidiabilità dei crediti privilegiati, di cui, pertanto, dovrà essere consentito il soddisfacimento al 100%, salva la possibilità di moratoria, in presenza delle condizioni di cui all’art. 8, co 4, l. 3/2 012 (cfr. paragrafo 5, lettera a). Resta quindi fermo l’obbligo di prevedere il soddisfacimento dei crediti privilegiati non falcidiati o della parte non falcidiata del credito privilegiato con priorità temporale rispetto ai crediti chirografari.

Da qui la constatazione che vi sia lesione della *par condicio creditorum* qualora la parte falcidiata del credito privilegiato sia trattata meglio degli altri chirografari in quanto la previsione migliorativa non può essere approvata dai creditori che non sono divisi per classi come nell’accordo.

Da qui il condividere la tesi giurisprudenziale di merito (cfr., Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018) secondo la quale va dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l’incapienza dell’attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati.

8.3 PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CHIROGRAFARI E TEMPI DI ESECUZIONE

Nota è la posizione di alcuni Tribunali (cfr., Tribunale Rovigo, 13/12/2016) secondo i quali la formazione, per così dire, coattiva del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

inammissibili piani che eccedano la durata quinquennale ed abbiano percentuali di soddisfazione irrisoria.

Per contro, tenuto conto di quanto già rammentato per il concordato preventivo dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si deve osservare che la irrisorietà della percentuale di soddisfazione vada esaminata caso per caso.

Senza quindi assumere un criterio rigido si deve comunque osservare che di regola i pagamenti devono dipanarsi in circa 5 anni ed al massimo in 7 anni salvo (cfr., Tribunale Como sez. I, 24/05/2018) che siano già in essere obbligazioni da finanziamenti di lunga durata o salvo che il debitore si proponga di soddisfare integralmente il creditore.

Infatti la proposta di soddisfacimento dei creditori seppur parziale deve essere effettiva, sicché non potranno omologarsi proposte con percentuali di soddisfazione irrisorie in un arco di dieci anni con rate di poche decine di euro.

Di regola quindi, si deve ritenere in via esemplificativa, può considerarsi certamente non irrisoria una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari non inferiore al 20% ma appunto occorre una valutazione caso per caso perché il Giudice dell'omologa del piano del consumatore non può, consentendo pagamenti in tempi estremamente dilatati e con percentuali irrisorie, imporre ai creditori un sacrificio del tutto privo di indennizzo.

9 CONTROLLO SULL'ATTESTAZIONE

9.1 REGOLE DI ATTESTAZIONE

Non pare il caso di riassumere qui le ragioni per le quali alla relazione di attestazione del professionista OCC debbano applicarsi le regole della revisione contabile seguite nel settore professionale di riferimento, che possono ritenersi riprodotte nei principi elaborati dal CNDCEC con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici.

9.2 MANCATA ATTESTAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Certamente vi deve essere una effettiva descrizione delle modalità di assunzione del debito ed una attenta descrizione della consapevolezza di poterlo onorare e non è stato in grado di provvedervi, per motivi a lui non imputabili e che non potessero essere oggetto di previsione.

9.3 ASSENZA DI PERIZIA PER IL DEGRADO DEL CREDITORE IPOTECARIO

Senza aggiungere tante parole ad un provvedimento nel quale emergono decine e decine di soluzioni di continuità gravissime ci si limita a scrivere che il credito dell'ipotecario è stato degradato senza una perizia e senza compiere un reale riferimento al valore dell'immobile: attribuire € 30.000,00 all'ipotecario quando vi sono plurime perizie (per importi molto più ingenti) che con l'ordinaria diligenza possono essere reperite significa compiere una valutazione apodittica.

9.4 ATTESTAZIONE INCOMPLETA

Parimenti vi deve essere la completa e fedele esposizione delle attività e delle passività. Ad esempio, l'attestatore deve verificare come sia stata effettivamente destinata la liquidità ottenuta dai finanziamenti e se parte della liquidità ottenuta con il proprio reddito da lavoro dipendente o con i finanziamenti via via ottenuti sia stata impiegata per godere di un tenore di vita molto al di sopra delle proprie disponibilità.

Infine, occorre verificare se l'ultimo finanziamento sia stato assunto quando erano già inadempiti altri finanziamenti.

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

9.5 ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Non è certamente possibile in via generale descrivere tutti gli accertamenti che deve compiere l'attestatore per verificare l'inesistenza di atti in frode ai creditori.

Pare il caso di rappresentare esemplificativamente che con riferimento ora all'ultimo finanziamento ottenuto l'attestatore deve esaminare le circostanze che hanno portato alla stipulazione del contratto, verificare se la data di stipulazione sia prossima alla richiesta di essere ammesso alla procedura ed accertare le modalità di impiego della liquidità ottenuta.

Si tratterebbe, infatti, di un atto inequivocabilmente in frode qualora si proponesse di attribuire a quest'ultimo finanziatore un importo inferiore al 20 % del suo credito avendogli promesso l'integrale restituzione al momento della sottoscrizione avvenuta pochi mesi prima della formulazione della domanda di ammissione alla procedura del piano del consumatore.

Parimenti tale condotta potrebbe essere in frode ai creditori qualora emergesse l'impiego della liquidità senza concretizzare alcun pagamento della pregressa debitoria.

10 RIGETTO

10.1 CONCLUSIONI

Pertanto si deve ribadire che l'esito del controllo di secondo grado - tenuto conto che in giurisprudenza (cfr., Tribunale Bergamo, 12 Dicembre 2014, in Il Caso.it, 11822) si afferma che il giudice deve valutare: 1) la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9; 2) l'assenza di atti in frode ai creditori; 3) la fattibilità del piano; 4) l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; 5) la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento); 6) in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria - non può che essere il rigetto della proposta.

10.2 NON MERITEVOLEZZA ED ASSENZA DI DISAMINA DA PARTE DELL'ATTESTATORE

Va in primo luogo osservato che i creditori hanno provato l'incauto e colposo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ed alla propria situazione personale e quindi l'insussistenza della condizione prevista dall'art 12 bis L 3/2012 che richiede, per l'omologa del piano del consumatore, che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Del tutto inaccettabile è il fatto che l'attestatore prenda atto che il debitore a fronte di un fido inferiore abbia creato uno scoperto di conto corrente superiore senza commentare il fatto in termini di abusivo accesso al credito emergente dall'estratto conto allegato.

Del tutto inaccettabile è il fatto che l'attestatore descriva - senza commentare che il mutuo di € 75.000,00 è stato contratto in data 21 ottobre 2011 non per acquistare beni ma per asserite esigenze di liquidità dell'odierno proponente cui sono seguiti ulteriori ravvicinati accessi al credito di € 765,00, poi di € 36.000,00 e poi di € 18.000,00 il 7.08.2015.

In altre parole, il proponente non riferisce nulla in merito alla destinazione nell'arco del periodo fra il 2011 ed il 2018 non solo del suo reddito ma anche di circa € 130.000,00 cui si aggiungono inadempienze tributarie.

10.3 ATTI IN FRODE

Del tutto evidente che l'attestatore non abbia sommato gli importi dovuti via via accumulati nel tempo dal debitore e non abbia quindi rilevato che i successivi accessi al credito sono stati compiuti quando non vi era più un patrimonio capiente, quando il debitore era consapevole di avere ipotecato la casa e ceduto il quinto dello stipendio e cionondimeno ha chiesto ulteriori finanziamenti.

10.4 PLURIME RAGIONE DI NON AMMISSIBILITÀ

Come già precisato nel piano e nella proposta formulati dopo un plurimo accesso al credito con la consapevolezza di non poter adempiere alle proprie obbligazioni nonchè formulati senza una riga di spiegazione in merito alla destinazione dello stipendio e della somma ricevuta pari ad oltre € 130.000,00 nel corso di 5/6 anni - si propone: a) da un lato un significativo sacrificio dell'ipotecario ed un sacrificio del 90% dei chirografari ; b) dall'altro l'esdebitazione del proponente che dopo 60 mesi avrà il suo reddito per intero e la sua abitazione senza ipoteca.

Per contro, il ricorso, previa revoca della disposta sospensione delle procedure esecutive va rigettato:

I. perché la proposta ai sensi del comma 2 dell'art. 7 L 3/2012 va dichiarata non ammissibile perché il debitore ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed in particolare a ricostruire l'impiego delle somme ricevute nei plurimi accessi al credito;

II. perché in difformità del comma 3 bis dell'art. 9 della legge n. 3/12 la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contiene inesatta ed incompleta tanto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni quanto delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e nonchè contiene un giudizio inattendibile tanto sulla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta quanto sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

III. perché il proponente è privo del requisito di ammissibilità della meritevolezza avendo fatto accesso a 6 finanziamenti dopo il mutuo ipotecario con la consapevolezza di non poterli adempiere ed abbia contestualmente compiuto accesso al credito abusivo mediante uno scoperto di conto corrente superiore al fido;

IV. perché nel piano si prevede, in difformità del comma 1 dell'art. 7 L 3/2012, che il creditore munito di ipoteca sia soddisfatto non solo non integralmente ma anche in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni;

V. perché il credito dell'ipotecario è stato degradato dall'OCC senza una perizia e senza compiere un reale riferimento al valore dell'immobile;

VI. perché nel piano si prevede, in difformità all'art. 2741 c.c., il pagamento della parte del creditore ipotecario non degradata in chirografo nel corso di 60 mesi e quindi in parte dopo i creditori chirografari;

VII. perché nel piano si prevede, in difformità del comma 1 dell'art. 7 L 3/2012, che il creditore assistito dalla cessione del quinto sia soddisfatto in una percentuale non attestata con apposita indicazione dall'OCC con riferimento al patrimonio generale del creditore;

VIII. perché nel piano non si descrive la percentuale degradata del creditore ipotecario che avrebbe diritto ad un trattamento pari ai crediti dei chirografari;

IX. perché ai sensi del comma 3 dell'art. 10 l. n. 3/12 il giudice all'esito del contraddittorio tra le parti il Tribunale ha riscontrato l'allegata dai resistenti sussistenza di atti in frode ai creditori consistente nell'abusivo e reiterato acceso al credito con la consapevolezza di non poter adempiere;

X. perché va accolta la deduzione del Comune di Salerno circa il fatto che è stato pretermesso il credito tributario privilegiato (ex art. 2752 c.c.) di € 2.374,88 per tributo TARSU/TARES/TARI degli anni 2008/2014;

XI. perché si offrono per i creditori chirografari percentuali di soddisfazione del tutto irrisorie pari al 10% circa di € 50.000,00 in un termine di fatto irragionevole in relazione all'importo di 5 anni;

XII. perché in sede di reclamo il piano non può essere modificato e vi sono crediti pretermessi ed elementi non attestati.

10.5 COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Pres. Est. Giorgio Jachia, del 3 giugno 2019

Infine, tenuto conto delle caratteristiche delle questioni esaminate in fatto ed in diritto e della presenza delle prassi giurisprudenziali difformi fin qui descritte, vanno compensate le spese tra le parti.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:

PQM

- (1). accoglie i reclami;
- (2) per l'effetto revoca l'ammissione alla procedura del piano del consumatore compiuta con il decreto reclamato in data 3 aprile 2019;
- (3) per l'effetto rigetta la proposta formulata dal proponente di piano del consumatore o per assenza dei requisiti ex lege n. 03/2012;
- (4) dichiara non ammissibile il piano del consumatore;
- (5) rigetta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive immobiliare n. OMISSIS ad istanza di BANCA e mobiliare n. OMISSIS ad istanza di SOCIETA' nonché delle eventuali altre procedure esecutive in corso.
- (6) revoca con effetto immediato il decreto di sospensione emesso in relazione alle predette procedure esecutive;
- (7) revoca con effetto immediato il decreto con cui si è disposto che fino alla definizione del presente procedimento non potessero essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- (8) compensa le spese;
- (9) ordina alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite;
- (10) ordina alla cancelleria di comunicare il presente decreto al Gestore incaricato per la comunicazione a tutti i creditori a cui fosse stato comunicato il decreto di omologa qui revocato;
- (11) nulla per le spese

COSÌ DECISO IN SALERNO IL 15/05/2019

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*